



Direzione Regionale delle Marche

Ufficio Gestione Tributi

ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL'ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

I requisiti per il rilascio del visto di conformità sono stabiliti dal D.Lgs. n. 241 del 9/7/1997, Capo V e dall'articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 6/4/2006, con la circolare n. 17/E del 23/3/2007 e con la circolare n. 57/E del 23/12/2009.

La comunicazione prevista dall'art. 21 citato deve contenere le seguenti informazioni:

- Richiesta di essere inserito nell'Elenco centralizzato dell'Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
- Dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita IVA;
- Il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;
- Denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

A tale comunicazione dovranno essere allegati:

1. Dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
2. Dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, del D.M. n. 164/1999 (non aver riportato condanne per reati finanziari, non aver procedimenti penali pendenti per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni IVA e imposte sui redditi, ecc....);

3. Le dichiarazioni precitate devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
4. Garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all'attività di assistenza fiscale e deve rispettare le seguenti condizioni:
 - a. **la copertura assicurativa deve essere riferita alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997;**
 - b. **il massimale della polizza**, come stabilito dall'art. 22 del D.M. n. 164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, **non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80;**
 - c. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni **espressamente** a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;
 - d. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. (La polizza non deve contenere la clausola c.d. "claim made" la quale non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto, anche se gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava correttamente assicurato);
 - e. la polizza non deve contenere, in alcun modo, l'indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto, i soggetti in possesso dei prescritti requisiti e che hanno presentato regolare documentazione, sono legittimati ad apporre il visto di conformità, ove previsto, su tutte le dichiarazioni fiscali (l'eventuale limitazione ad uno specifico modello deve essere rimosso);
 - f. il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno **studio associato** può anche utilizzare, quale garanzia di cui al citato art. 22 del D.M. n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un'autonoma copertura assicurativa per l'attività di assistenza fiscale, **non inferiore a euro 1.032.913,80**, a garanzia dell'attività prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno specificati i dati in polizza), in relazione ai visti di conformità rilasciati, e rispetti le condizioni richiamate ai numeri

1), 2), 3), 4) **(se non previste nella polizza utilizzata è necessario effettuare una integrazione della stessa)**; nel caso in esame nella polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire, e questi ultimi dovranno presentare **autonoma richiesta**.

- g. **al contrario, qualora il professionista, per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, si avvalga di una società di servizi di cui posseda la maggioranza assoluta del capitale sociale, questi non può utilizzare l'assicurazione stipulata dalla società ma è necessario che il contratto assicurativo sia stipulato direttamente dal professionista.**

Il professionista può avvalersi di una società di servizi solo per la trasmissione telematica della dichiarazione, a condizione che quest'ultima sia in possesso dell'abilitazione telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e che uno o più professionisti possiedano la maggioranza assoluta del capitale sociale della stessa.

La comunicazione di cui al citato art. 21, con la documentazione allegata va inviata con raccomandata con A/R o presentata alla scrivente – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Marche – Ufficio Gestione Tributi – Via Palestro, 15 – 61022 Ancona.

Per l'invio della comunicazione e dei relativi documenti potrà essere usata anche la posta elettronica certificata (PEC) dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Si evidenzia che per il rilascio del visto di conformità non è previsto un provvedimento esplicito dell'Agenzia delle Entrate, ma ci sarà l'inserimento nell'Elenco Centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, soltanto per coloro che risulteranno in regola con la documentazione richiesta e prevista dal citato D.M. 164/1999.

Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati devono essere comunicati, ai sensi del comma 3, art. 21 citato, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano con le medesime modalità.

Si può usare anche la carta intestata, indicare oltre al recapito telefonico e fax anche un indirizzo e-mail.

VISTO DI CONFORMITA' – MANTENIMENTO ISCRIZIONE

Al fine di mantenere la propria iscrizione nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, i professionisti periodicamente devono far pervenire alla Direzione Regionale competente il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l'attestato di quietanza di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 per mantenere la propria iscrizione nell'elenco informatizzato, il professionista abilitato deve far pervenire, periodicamente, il rinnovo della prevista polizza assicurativa o, qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate, l'attestato di quietanza di pagamento rateale, accompagnata da un messaggio contenente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui si attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli originali in suo possesso dei documenti inviati, con un documento allegato.

I professionisti che non inviano il rinnovo della polizza assicurativa in prossimità della scadenza e, invitati a provvedervi tempestivamente, non ottemperano entro trenta giorni, non potranno apporre il visto di conformità e saranno cancellati dall'elenco per rinuncia all'iscrizione.

Si ricorda che il professionista deve garantire sempre la continuità della copertura assicurativa (la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto deve coincidere con il giorno di scadenza del contratto precedente).

Successivamente alla cancellazione dall'Elenco informatizzato, il soggetto può decidere di iscriversi nuovamente. In tal caso, dovrà produrre una nuova e completa comunicazione ai sensi dell'art. 21 del D.M. n. 164/1999.